

Legge 21 marzo 2001, n. 73, Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (“Gazzetta ufficiale” n. 73 del 28.03.2001)

Entrata in vigore della Legge: 12.04.2001.

Elenco aggiornamenti dell’atto:

-la Legge 28 luglio 2004, n. 193, Proroga e rifinanziamento della Legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della Legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (“Gazzetta ufficiale” n. 180 del 03.08.2004), ha disposto (con l’articolo 2, comma 1) la modifica dell’articolo 1, comma 1;

-il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (“Gazzetta ufficiale” n. 95 del 24.04.2017 – supplemento ordinario n. 20), convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (“Gazzetta ufficiale” n.144 del 23.06.2017 - supplemento ordinario n. 31), ha disposto (con l’articolo 22, comma 8-quinquies) la modifica all’articolo 1, comma 2, e la modifica al titolo.

Legge 21 marzo 2001, n. 73,
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia
-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. (*)

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui al comma 2, dell’articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall’Unione Italiana d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con la Regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell’informazione nonché nel campo socio-economico. (**)

Aggiornamenti

(*) La Legge 28 luglio 2004, n. 193, ha stabilito che “le disposizioni di cui al presente articolo 1, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006”.

(**) Il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che alla Legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: “Slovenia” sono inserite le seguenti: “, in Montenegro”;

2) al secondo periodo, le parole: “in collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e” e le parole: “, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,” sono soppresse;

b) al titolo, dopo la parola: “Slovenia” sono inserite le seguenti: “, in Montenegro”».

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7592):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), dal Ministro dell'interno (Bianco), dal Ministro per i beni e le attività culturali (Melandri), dal Ministro della giustizia (Fassino), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Visco) il 6 febbraio 2001.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 21 febbraio 2001.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e approvato il 21 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5009):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 5a e 7a.

Esaminato dalla 3a commissione e approvato il 7 marzo 2001.